

Codice scheda: ASC A4570234 (Microscheda: 3979B9/10)
Luogo e data: TORINO - 18/12/1894
Autore: RUA MICHELE
Destinatario: DIRETTORI SALESIANI
Classificazione: Rua: Circolari, direttive, documenti
Tipo documento e supporto: Circolare - Manoscritto
Autenticità: Copia

Contenuto: Ottenuta dalla Soc. Strade Ferrate la riduzione del 50% sul prezzo del biglietto per viaggi ferroviari in Italia, raccomanda di essere adempienti alle relative norme. [Ms. del Sig. Balestra. All. copia a stampa].

Torino, 18 dicembre 1894

Carissimo Direttore

Dopo molte istanze abbiamo potuto finalmente ottenere dalla Società per le Strade Ferrate, nei viaggi relativi all'esercizio della nostra Opera, la riduzione del 50% sul prezzo dei biglietti di prima, seconda e terza classe. Secondo la nostra dimanda la nostra Pia Società fu riconosciuta come sodalizio di carità col titolo di "Associazione di San Francesco di Sales, e Associazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice dipendente dall'Associazione di San Francesco di Sales-Torino"; così possono fruire del beneficio della tariffa ridotta i soli associati, che prestano l'opera loro gratuitamente a beneficio dei poveri, e che appartengono cioè ad Ospizi ossia a case di beneficenza. Dietro le informazioni assunte dalla Direzione delle Ferrovie e dal Governo detta concessione è limitata ai membri addetti alle sedi seguenti: Bordighera, Bronte, Catania, Chieri, Faenza, Firenze, Foglizzo, Giaveno, Ivrea, Lu, Lugo, Macerata, Magenta, Marsala, Mogliano, Moncrivello, Nizza Monferrato, Novara, Parma, Roma, San Benigno, San Pier d'Arena, Spezia, Torino, Treviso, Torino, Varazze e Verona. De' soci di queste case fu già spedito un elenco nominativo alla Direzione Generale in Milano, coll'indicazione delle opere di carità che ciascuno presta e del luogo in cui le opere stesse vengono esercitate. A fine di evitare ogni inconveniente ne sarà pure spedita una lista particolare a tutti i Direttori delle case sopra nominate, affinché prima di accordare una richiesta il Direttore si assicuri se il richiedente trovisi nella lista.

Le norme da osservarsi nell'uso della concessione risultano dalle lettere della Direzione suddetta e dall'estratto di tariffa che io pure vi mando. Tu stesso dovrai darne lettura nella prossima conferenza, spiegarle chiaramente e raccomandarne la più scrupolosa osservanza sia per l'obbligo di coscienza, sia pel troppo gran danno che sarebbe per la Congregazione se, per colpa di qualche imprudente, venisse essa esclusa dal beneficio di tale concessione.

Tutte adunque si devono eseguire colla massima diligenza, ma specialmente queste che qui ti pongo sott'occhio:

1°. In caso di smarrimento di una richiesta darne subito avviso al Signor Don Belmonte, perché possa fare altrettanto con le amministrazioni ferroviarie interessate.

2°. Conservare le richieste sbagliate o per qualsiasi ragione annullate ed unirle alla matrice.

3°. Non mai cedere ad altri le proprie richieste.

4°. Leggere ad osservare ciò che è stampato a verso dello scontrino da conservarsi durante il viaggio.

Per maggior comodità vi spedisco riunito in un fascicolo quanto dovete aver sott'occhio nell'uso di questa concessione. Abbi cura di portar tutto a cognizione dei tuoi dipendenti, anche il carteggio con cui venne accompagnata la concessione stessa, come pure la lista degli ammessi a fruirne. Può essere che qualcuno della tua casa sia stato involontariamente dimenticato; se troverai qualche socio che non sia stato compreso, favorisci notificarlo al Signor Don Belmonte.

Spero fra breve farvi pervenire i registri a matrice delle richieste.

Iddio ti benedica con tutta la tua religiosa famiglia.

Tuo aff.mo in Gesù e Maria

Sac. Michele Rua

ORATORIO

DI

S. FRANCESCO DI SALES

Torino, Via Cottolengo, N. 32



Carissimo Direttore,

Dopo molte istanze abbiamo potuto finalmente ottenere dalla Società per le Strade Ferrate, nei viaggi relativi all'esercizio della nostra Opera, la riduzione del **cinquanta per cento** sul prezzo dei biglietti di 1^a, 2^a e 3^a classe. Secondo la nostra dimanda la nostra Pia Società fu riconosciuta come sodalizio di carità col titolo di « *Associazione di S. Francesco di Sales, e Associazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice dipendente dall'Associazione di S. Francesco di Sales - Torino* »; così possono fruire del beneficio della tariffa ridotta i soli associati, che prestano l'opera loro gratuitamente a beneficio dei poveri, e che appartengono cioè ad Ospizi ossia a case di beneficenza. Dietro le informazioni assunte dalla Direzione delle Ferrovie e dal Governo detta concessione è limitata ai membri addetti alle sedi seguenti: *Bordighera, Bronte, Catania, Chieri, Faenza, Firenze, Foglizzo, Giaveno, Ivrea, Lu, Lugo, Macerata, Magenta, Marsala, Mogliano, Moncrivello, Nizza Monferrato, Novara, Parma, Roma, S. Benigno, S. Pier d'Arena, Spezia, Torino, Treviglio, Trino, Varazze e Verona*. De' soci di queste case fu già spedito un elenco nominativo alla Direzione Generale in Milano, coll'indicazione delle opere di carità che ciascuno presta e del luogo in cui le opere stesse vengono esercitate. A fine di evitare ogni inconveniente ne sarà pure spedita una lista particolare a tutti i Direttori delle Case sopra nominate, affinchè prima di accordare una richiesta il Direttore si assicuri se il richiedente trovisi nella lista.

18 Dicembre 1894.

ARCHIVIO

M. RUA

— 2 —

Le norme da osservarsi nell'uso della concessione risultano dalle lettere della Direzione suddetta e dall'estratto di tariffa che io pure vi mando. Tu stesso dovrai darne lettura nella prossima conferenza, spiegarle chiaramente e raccomandarne la più scrupolosa osservanza sia per obbligo di coscienza, sia pel troppo gran danno che sarebbe per la Congregazione se, per colpa di qualche imprudente, venisse essa esclusa dal beneficio di tale concessione.

Tutte adunque si devono eseguire colla massima diligenza, ma specialmente queste che qui ti pongo sott'occhio:

- 1.° In caso di smarrimento di una richiesta darne subito avviso al Sig. D. Belmonte, perchè possa far altrettanto colle amministrazioni ferroviarie interessate.
- 2.° Conservare le richieste sbagliate o per qualsiasi ragione annullate ed unirle alla matrice.
- 3.° Non mai cedere ad altri le proprie richieste.
- 4.° Leggere ed osservare ciò che è stampato a verso dello scontrino da conservarsi durante il viaggio.

Per maggior comodità vi spedisco riunito in un fascicolo quanto dovete aver sott'occhio nell'uso di questa concessione. Abbi cura di portar tutto a cognizione de' tuoi dipendenti, anche il carteggio con cui venne accompagnata la concessione stessa, come pure la lista degli ammessi a fruirne. Può essere che qualcuno della tua casa sia stato involontariamente dimenticato; se troverai qualche socio che non sia stato compreso, favorisci notificarlo al Sig. D. Belmonte.

Spero fra breve farvi pervenire i registri a matrice delle richieste.

Iddio ti benedica con tutta la tua religiosa famiglia.

Tuo aff. mo in Gesù e Maria

Sac. MICHELE RUA.

LETTERA CON CUI CI SI ACCORDA LA RIDUZIONE.

No. 45878 a. c.

Milano, 14 Novembre 1894.

concessione
speciale
VI

Mi pregio di partecipare alla S. V. che, in seguito alla Domanda da Lei rivolta, e che fu esaminata in concorso del R. Governo e delle Società ferroviarie, è stato deciso di accordare — nei limiti sotto indicati — il beneficio della Concessione speciale VI a codesto sodalizio di carità che fu riconosciuto col titolo di « Associazione di S. Francesco di Sales, e Associazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice dipendente dall'Associazione di S. Francesco di Sales - Torino ».

Detta concessione è limitata agli associati alle sedi seguenti: Bordighera, Bronte, Catania, Chieri, Faenza, Firenze, Foglizzo, Giaveno, Ivrea, Lu, Lugo, Macerata, Magenta, Marsala, Mogliano, Moncrivello, Nizza Monferrato, Novara, Parma, Roma, S. Benigno, S. Pier d' Arena, Spezia, Torino, Treviglio, Trino, Varazze e Verona.

È poi inteso che potranno fruire della Concessione i soli associati che prestano l'opera loro gratuitamente a beneficio dei poveri.

Le norme da osservarsi nell'uso della Concessione risultano dall'unito estratto di tariffa, cui è allegato il modello delle richieste di viaggio.

Il numero d'ordine assegnato a codest'Associazione — e che dovrà essere stampato in testa alle richieste — è il 146.

Alla firma delle richieste rimane autorizzato il Rev. Sig. D. Michele Rua.

Prima di ordinare la stampa delle richieste medesime, codest'Associazione dovrà trasmettere alcune bozze

a questa Direzione Generale, per la necessaria preventiva approvazione.

In dipendenza della limitazione di cui sopra, codest'Associazione dovrà compilare e trasmettere alla Direzione scrivente un elenco nominativo degli associati addetti a ciascuna delle sedi ammesse alla concessione, compilato in conformità dell'unito modello, avvertendo che le Suore dovranno indicarsi col cognome secolare. Gli eventuali cambiamenti che in seguito avvenissero nel personale associato, per effetto di tramutamenti, cambi di attribuzioni, ecc., dovranno essere periodicamente annunziati a questa Direzione Generale.

Con stima

IL DIRETTORE GENERALE

MASSA.

Onorevole Sig. Rappresentante
dell'Associazione
di S. Francesco di Sales
TORINO

II.

LETTERA CONTENENTE LE NORME SPECIALMENTE RELATIVE
ALL'USO DEI BOLLETTARI DI RICHIESTE.

Milano, 14 Novembre 1894.

Associazione di S. Francesco di Sales
Torino,

Rilascio
delle richieste
di
viaggio

A seguito delle precedenti comunicazioni relative all'ammissione di codest'Onor.^{le} Sodalizio al beneficio della tariffa ridotta del 50 %₁₀ pei viaggi dei suoi Membri sulle strade ferrate, si ha il pregio d'indicare qui appresso le principali norme da seguirsi nella tenuta dei bollettari o fascicoli di Richieste, e nel rilascio ed utilizzazione di queste ultime; raccomandandone vivamente la scrupolosa osservanza.

1.^o Di regola non deve per ciascuna Associazione essere usato contemporaneamente più di un bollettario di richieste, e quando la pluralità delle sedi giustificasse l'uso contemporaneo di diversi bollettari, non si dovrà in nessun caso dar principio ad un nuovo bollettario presso la stessa Casa principale o filiale, avanti che siano esaurite tutte le richieste del precedente. In relazione a ciò le Istituzioni, dalle quali dipendessero Case filiali, appena ricevuta la presente, trasmetteranno a questa Direzione Generale un elenco delle filiali stesse coll'indicazione delle rispettive sedi. A tali filiali non dovrà poi essere somministrato più di un bollettario di richieste per volta.

2.^o Il rilascio delle richieste deve essere scrupolosamente limitato alle sole persone che, a termini della Concessione, possiedono le condizioni prescritte per fruire della tariffa ridotta, e pei soli viaggi che si effettuano per conto ed a spese delle Associazioni.

3.^o Le richieste debbono sempre portare la firma a mano del rappresentante autorizzato dell'Associazione,

e contenere tutte le indicazioni volute dallo stampato, nonchè essere firmate manu propria dal titolare o capolista.

4.^o È assolutamente interdetto il rilascio di richieste in bianco, e per quanto possibile dovrà anche evitarsi che esse siano compilate di pugno delle persone per le quali debbono valere. Di qualunque inconveniente derivabile dalla inosservanza di quanto precede, per parte di chi materialmente rilascia le richieste affidate alle Case filiali, è tenuta unicamente responsabile la persona del rappresentante autorizzato a firmare le richieste.

5.^o Affine di accertare l'identità delle persone che viaggiano, potrà richiedersi, durante il viaggio in partenza o in arrivo, la firma del titolare o capo lista delle richieste, per confrontarla con quella risultante dalle richieste medesime.

6.^o Le matrici dei bollettari, man mano che questi vengono esauriti, dovranno essere inviate, per mezzo del Capo della più prossima stazione, al Controllo prodotti di quest'Amm.^{na} in Torino, unendovi le richieste che per avventura fossero state annullate — e se si tratta di bollettari esauriti appartenenti ad una filiale dell'Associazione — si dovrà nella stessa occasione indicare al Controllo prodotti i numeri estremi delle richieste contenute nel nuovo bollettario fornito alla filiale medesima.

7.^o Notando da ultimo come l'art. 6 della Concessione speciale VI faccia obbligo ai membri delle Associazioni di carità di vestire nei loro viaggi l'abito speciale che i rispettivi statuti prescrivessero, s'invita codesta Associazione a far conoscere, dato che esso trovisi in tale condizione, i distintivi dell'abito che il proprio personale è tenuto ad indossare.

Si prega accusare tosto ricevuta della presente.

H. DIRETTORE GENERALE

G. RATTI.

Dopo aver ricevuto le due precedenti lettere si fecero alcuni quesiti, a cui venne risposto colla seguente lettera.

III.

N. 50118 a. c.

Milano, 13 Dicembre 1894.

In risposta alla stimata lettera controdistinta, partecipo che gli esemplari delle richieste di viaggio, predisposti da codesta Associazione, vennero trovati regolari, per cui può essere ordinata la stampa delle dette richieste, mettendole poi senz'altro in vigore.

Viaggi a prezzo ridotto

Si è preso atto del desiderio espresso dalla S. V. perchè siano autorizzate altre persone alla firma delle richieste, in aggiunta a Lei — ma per ora non è possibile di esaudire la domanda, occorrendo prima di provvedere alle necessarie pubblicazioni per norma delle stazioni e degli uffici, il che si farà alla più prossima occasione, e se ne darà avviso alla S. V.

La concessione accordata a codesto sodalizio, nei noti limiti, è applicabile, oltrechè sulle tre grandi reti (Mediterranea, Adriatica e Sicula), anche sulle seguenti ferrovie minori:

- Ferrovie Venete,
- Ferrovie di Reggio Emilia,
- Ferrovia Suzzara-Ferrara,
- Ferrovia Santhià-Biella,
- Ferrovia Roma-Viterbo,
- Ferrovia Varese-Porto Ceresio.

Con stima

IL DIRETTORE GENERALE
MASSA.

Onorevole Sig. Direttore
dell'Associazione
di S. Francesco di Sales
TORINO

VI.

Trasporto di membri delle associazioni di carità per la cura degli infermi negli Ospizi del regno o per l'educazione gratuita dei poveri.

(Concessione N. 10. — Appendice 1ª all'Allegato E)

Tariffa.

1.º Ai membri delle associazioni di carità per la cura degli infermi negli ospizi del regno o per l'educazione gratuita dei poveri è accordata, nei viaggi relativi all'esercizio della loro opera filantropica, la riduzione del cinquanta per cento sul prezzo dei biglietti di 1.ª, 2.ª, e 3.ª classe.

2.º I prezzi di trasporto a tariffa ridotta sono stabiliti, per ogni persona e per chilometro, nella misura seguente:

prima classe	L. 0,0594
seconda classe	» 0,0416
terza classe	» 0,0269

Condizioni e norme.

3.º Le associazioni, a favore delle quali è concessa la riduzione, sono quelle che ne fanno regolare domanda, comprovando di essere costituite allo scopo di curare — per solo spirito di carità — gli infermi negli ospizi del Regno, o di istruire gratuitamente i poveri, dedicandovi l'opera loro. La concessione è limitata a quei soli membri delle dette associazioni che personalmente e per intero prestano la propria opera nell'uno o nell'altro dei modi predetti.

4.º I biglietti sono valevoli per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozze della classe per la quale sono emessi, ferme stanti però in ogni caso le esclusioni o le limitazioni di servizio stabilite per determinati treni dagli orari ufficiali.

5.º Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti suindicati, i membri delle associazioni di carità devono consegnare alle stazioni di partenza una richiesta a stampa conforme all'umito modello, munita della firma del rappresentante dell'associazione a cui appartengono e portante l'im-

pronta di un timbro ad umido col titolo dell'associazione stessa; essi debbono inoltre indossare l'abito d'associazione se appartengono ad una di quelle che ne prescrivono uno speciale.

6.° Detta richiesta, che viene staccata da appositi registri a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una, e precisamente quella intestata *richiesta*, deve essere ritirata dal bigliettario della stazione di partenza; l'altra, intestata *scontrino*, deve portare sul tergo il bollo della stazione di partenza, indicante il giorno ed il convoglio con cui si affettua il viaggio, e deve essere conservata dai titolari per esibirla ad ogni invito del personale ferroviario, ed essere poi consegnata alla stazione d'arrivo unitamente ai biglietti.

7.° Le richieste non sono più valide, trascorsi tre mesi dalla data del rilascio.

8.° In caso di smarrimento di una richiesta, il rappresentante della associazione che l'ha rilasciata è tenuto a darne immediato avviso alle Amministrazioni ferroviarie interessate.

9.° Le richieste non presentate in tempo opportuno, non compilate regolarmente o mancanti di qualcuna delle indicazioni prescritte dallo stampato, oppure corrette od alterate e quelle che non fossero del tutto identiche al qui unito modello, sono ritenute nulle e di nessun valore.

10.° I portatori di biglietti a prezzo ridotto possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza fra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

11.° Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto incorre, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni dei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una soprattassa eguale alla differenza stessa.

12.° Chi viaggia sprovvisto dello scontrino di cui all'art. 6.°, è sottoposto, a forma dell'art. 34 suddetto, al pagamento, per il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di un biglietto della classe in cui viaggiava, più di una soprattassa eguale alla differenza stessa.

13.° Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

14.° I portatori di biglietti a prezzo ridotto ottenuti mediante richieste non proprie od intestate a persone non appartenenti all'associazione a cui fu concesso il ribasso, oppure mediante richieste alterate o falsificate, sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del

prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una soprattassa uguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate approvato con R. Decreto in data 31 ottobre 1873, N.° 1687 (Serie 2^a).

15.° Le richieste sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione: tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopracitato.

16.° Il titolare della richiesta, ad ogni invito degli agenti ferroviari, è tenuto a giustificare la propria identità mediante una nuova firma sullo scontrino: nel caso poi che la richiesta sia valida per più persone, il capolista dovrà parimenti prestarsi ad accertarne la identità mediante la sua firma.

17.° Chi rilascia le richieste è responsabile della identità delle persone in esse nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative soprattasse dovute all'Amministrazione, nel caso in cui si trattasse di persone che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione. Oltre di ciò l'Amministrazione è in diritto di escludere l'associazione, in nome della quale furono emesse le richieste, dal beneficio di ogni ulteriore concessione.

18.° Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti delle associazioni di carità, per la cura degli infermi negli ospizi del Regno o per l'educazione gratuita dei poveri, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.